

TI_GERICHTE 80.2002.58 vom 6. Mai 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-05-06, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_80.2002.58

FR: TI_GERICHTE 80.2002.58 du 6 mai 2002

IT: TI_GERICHTE 80.2002.58 del 6 maggio 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Tessin Camera di diritto tributario 06.05.2002 80.2002.58 Tessin Camera di diritto tributario 06.05.2002 80.2002.58 Ticino Camera di diritto tributario 06.05.2002 80.2002.58

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 80.2002.00058 Lugano 6 maggio 2002 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello composta dai giudici: Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio segretario: Fiorenzo Gianinazzi statuendo sul ricorso del 5 aprile 2002 in materia di: IC/IFD 01/02 presentato da: _____, ritenuto in fatto ed in diritto - che nella dichiarazione d'imposta IC/IFD 2001-2000 _____, nata nel 1970, nubile, alle dipendenze di _____ a _____ fino al _____ 2000 e in seguito al beneficio delle indennità di disoccupazione, chiedeva la deduzione di un importo di fr. 11'748.- per spese di trasporto e di fr. 14'796.- per spese di doppia economia; - che l'Ufficio di tassazione concedeva unicamente le deduzioni connesse con l'attività salariata svolta fino alla fine di gennaio del 2000 presso _____ a _____ e, meglio, fr. 4'050.- per spese di trasporto e fr. 8'015.- per spese di doppia economia domestica (cfr. notifica di tassazione dell' 8 ottobre 2001), stralciando invece le ulteriori spese durante il periodo di disoccupazione a _____; - che il reclamo presentato dalla contribuente veniva respinto dall'Ufficio di tassazione con decisione dell' 11 marzo 2002, argomentando che le spese di viaggio e di doppia economia domestica durante i periodi di disoccupazione non sono deducibili; - che con il presente, tempestivo ricorso la ricorrente rinnova la richiesta di dedurre integralmente le spese di trasporto e di doppia economia domestica chieste nella dichiarazione d'imposta, avvertendo di essere stata consigliata dall'Ufficio disoccupazione di _____ dopo un paio di mesi di iscriversi all'Ufficio disoccupazione di _____; - che sia secondo l'art. 25 cpv. 1 LT sia secondo l'art. 26 cpv. 1 LIFD le spese professionali deducibili sono quelle di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro (lett. a), come pure le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni (lett. b); - che per legge sono quindi deducibili soltanto le spese necessarie per recarsi al lavoro e quelle di doppia economia domestica sempre connesse con l'esercizio dell'attività lavorativa; - che le spese di cui la ricorrente chiede la deduzione non sono in relazione diretta e necessaria con lo svolgimento dell'attività salariata, ma si riferiscono alla ricerca di un nuovo posto di lavoro lontano dal proprio domicilio; - che se lo stato di disoccupazione della ricorrente perdurasse tuttora, essa potrebbe chiedere all'Ufficio di tassazione di emettere una tassazione intermedia per cessazione dell'attività; - che infatti, secondo la giurisprudenza

cantonale, si emette una tassazione intermedia, retroattivamente dal momento in cui è subentrata la disoccupazione, nei confronti di un lavoratore rimasto senza lavoro, purché la cessazione dell'attività duri oltre due anni (CDT n.293 del 12 dicembre 1994 in re G. R., con riferimenti; inoltre StE 1996 B 63.13 n. 51, con riferimento al Canton Basilea); - che per altro la giurisprudenza di alcuni altri Cantoni è più generosa ed esige una cessazione dell'attività di durata inferiore, per es. di almeno sei mesi consecutivi nel canton _____ (RDAF 56 / 2000 p. 269) o di almeno un anno a Zurigo (StE 1996 B 63.13 n. 49); - che pertanto il ricorso non può essere accolto, riservata la facoltà della contribuente di chiedere la tassazione intermedia per cessazione dell'attività dal 1° febbraio 2000, se lo stato di disoccupazione perdura tuttora, come sembrerebbe. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è respinto . 2. Le spese processuali consistenti: a. nella tassa di giustizia di fr. 100.– b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.– per un totale di fr. 180.– sono a carico del ricorrente. 3. Intimazione alle parti. 4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD). per la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello Il presidente: Il segretario:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.